MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e Migratorie
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Il Direttore Generale

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20 e 22;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il decreto legislativo. 18 agosto 2015, n. 142 rubricato "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" e, segnatamente, l'art. 9 con cui si dispone che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM). Il SIM si configura come un sistema informativo censimentario, volto a registrare l'ingresso del minore nel territorio nazionale e a monitorarne il percorso di accoglienza successivo;

VISTA l'entrata in vigore del D.P.R. 27 dicembre 2023 n. 231 recante "Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2024 e, segnatamente, l'art. 12 con cui si dispone che «gli aspetti tecnico-organizzativi, i differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, le tipologie di dati trattabili e le operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati all'accesso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonché le misure di sicurezza inerenti al SIM e alla comunicazione dei dati sono disciplinati da un decreto direttoriale della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero, da adottare nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel presente regolamento, nonché delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230 recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione" e, segnatamente, l'art. 22 che individua l'articolazione e le funzioni della Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti/Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2023, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023 al n. 1750, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, decorrente dal 27 aprile 2023 per la durata di tre anni;

ACQUISITO, in particolare, il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 13 novembre 2024, reg. n.663;

PRESO ATTO dell'esigenza di adottare il regolamento mediante decreto direttoriale.

Per le ragioni indicate in premessa,

DECRETA:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

-

a) «SIM», il Sistema Informativo nazionale dei minori non accompagnati istituito con la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";
b) «Minori stranieri non accompagnati-(MSNA)», il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o

di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (articolo 2 della legge n. 47/2017);
c) «Enti», enti che gestiscono le strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale;
d) «Strutture», strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale che svolgono attività di accoglienza e assistenza ai sensi della legge. n. 328/2000 e del decreto legislativo. n. 142/2015;
e) «CAD», Codice dell'Amministrazione Digitale, istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) «Utenti», soggetti abilitati ad operare sul SIM tramite accreditamento sul portale Servizi lavoro mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD;
g) «Ruoli», livelli di utenza SIM con profili di autorizzazione differenti in funzione delle specifiche competenze istituzionali in tema di gestione dei MSNA.

Art. 2.
Finalità e ambito di applicazione del decreto

1. I dati contenuti nel SIM sono trattati ai fini dell'esercizio, da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli relativi al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale La banca dati presente nel SIM è finalizzata a censire gli eventi più rilevanti del percorso dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati alle autorità preposte: il ritrovamento sul territorio, il collocamento presso le strutture di accoglienza, lo svolgimento delle pratiche connesse, eventuali percorsi di integrazione, nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 47/2017, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 e ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del DPR n. 231/2023, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD).
2. Il loro trattamento, in relazione alle competenze specifiche di ciascun soggetto legittimato all'accesso di cui all'art. 4 del presente Decreto, può consistere in operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altre forme di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali. La diffusione dei dati può essere effettuata esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano nemmeno indirettamente la re-identificazione degli interessati.
3. Il trattamento dei dati raccolti nel SIM avviene nel rispetto dei principi liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione dei dati, integrità e riservatezza. Nel presente decreto sono specificati i tipi di dati

che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Tali misure tecniche ed organizzative sono state individuate sulla base della valutazione di impatto sulla protezione dei dati condotta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 3
Le categorie di dati personali contenuti nel SIM.

1. La struttura generale del SIM si articola in due archivi principali, "Minori" ed "Enti e strutture". L'archivio "Minori" contiene i dati anagrafici del minore, le informazioni relative all'eventuale richiesta di protezione internazionale, al possesso di documenti di riconoscimento, al primo ingresso sul territorio nazionale, al collocamento e alla presa in carico da parte dell'ente responsabile, i dati relativi alla tutela o all'affidamento del minore straniero non accompagnato, la data e i motivi di uscita dei minori stranieri non accompagnati dal sistema di accoglienza, nonché alle eventuali procedure amministrative concernenti il minore per le finalità esplicitamente individuate dal DPR n. 231/2023. (Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 32, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 286/98, Richiesta di indagini familiare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera C), del DPR n. 231/2023). L'archivio "Enti e strutture" concerne gli enti e le strutture presenti sul territorio nazionale che svolgono attività di accoglienza e assistenza ai sensi della legge n. 328/2000 e del decreto legislativo n. 142/2015 e contiene i dati relativi all'ente gestore (denominazione, codice fiscale/partita Iva, dati di contatto e dati anagrafici del rappresentante legale) e alla struttura di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (denominazione, indirizzo, tipologia della struttura, tipologia ed estremi dell'autorizzazione, numero di posti disponibili, dati anagrafici e di contatto del referente della struttura di accoglienza).
2. Separatamente rispetto ai due archivi principali, è gestito il catalogo *Utenti* dove sono raccolti i dati degli utenti abilitati ad operare nel SIM (nome, cognome, codice fiscale, mail istituzionale e contatto telefonico istituzionale, ruolo assegnato: Amministratore di sistema, Operatore Ministero del Lavoro, Ministero dell'Interno, Autorità giudiziaria, Prefettura, Regioni e Province autonome, Enti locali, Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità di pubblica sicurezza).

Il Direttore Generale

Articolo 4
Categorie di soggetti legittimati all'accesso al SIM e categorie di soggetti ai quali i dati ivi contenuti possono essere comunicati

1. La legge 7 aprile 2017, n. 47, art. 9 comma 1 istituisce il SIM (Sistema Informativo Minori) presso la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cui personale preposto alla manutenzione del sistema riveste il ruolo di amministratore di sistema e il personale preposto alle attività relative al censimento e monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati riveste il ruolo di operatore - del SIM. Oltre al personale preposto della DG Immigrazione possono avere accesso al SIM e ai dati ivi contenuti, e con differenti livelli di accesso limitatamente alle proprie competenze, i soggetti pubblici legittimati da disposizioni di legge, e in particolare: Autorità Giudiziaria, Autorità di pubblica di sicurezza, le Regioni e le Province autonome, gli Enti locali, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri,.
2. I soggetti legittimati all'accesso operano sul SIM con diversi livelli di utenza in relazione alle competenze spettanti per legge nella gestione dell'accoglienza del minore. In particolare, possono essere abilitati all'inserimento e all'aggiornamento ovvero alla mera visualizzazione dei dati come indicato nell'Allegato A al presente decreto.
3. I dati contenuti nel SIM possono essere comunicati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del DPR n. 231/2023, quando si renda necessario per il miglior perseguimento dell'interesse del minore, alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali, competenti in materia di minori stranieri non accompagnati, nel rispetto dei presupposti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati -RGPD) e dal decreto legislativo n.196/2003, con modalità stabilite mediante appositi protocolli di intesa in conformità a quanto disciplinato dal presente decreto.

4. I dati contenuti nel SIM, in modalità aggregata e anonima con modalità che non consentano nemmeno indirettamente la re-identificazione degli interessati, sono pubblicati con cadenza mensile e semestrale sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), dall'art. 19, co. 5 del D.Lgs. n. 142/2015, nonché dagli artt. 2 e 5 del DPR n. 231/2023.

Articolo 5
Titolare e Responsabili del trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati personali svolto tramite il SIM è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Le attività di manutenzione applicativa e la gestione della piattaforma SIM e dei dati ivi contenuti possono essere trattati, per conto del Ministero, anche da soggetti terzi, in seguito ad affidamento di servizi, designati quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. I soggetti pubblici legittimati da disposizioni di legge e, in particolare: Autorità Giudiziaria, Autorità di pubblica sicurezza, le Regioni e le Province autonome, gli Enti locali, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, operano per proprie finalità istituzionali in qualità di Titolari autonomi del trattamento, attraverso la stipula di apposite convenzioni con il Ministero.

Articolo 6
Periodo di conservazione dei dati contenuti nel SIM

1. I dati personali sono trattati dai soggetti legittimati all'accesso al SIM ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 231/2023, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore straniero non accompagnato, salvo il caso di prosieguo della tutela amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017.
2. Dopo il compimento della maggiore età, i dati sono conservati all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario agli adempimenti di natura amministrativa, contabile o fiscale e allo svolgimento delle politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il quale vengono cancellati o trasformati in forma anonima.

Articolo 7
Esercizio dei diritti dell'interessato

1. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, ove applicabili, rivolgendosi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione o direttamente al Responsabile della protezione dei dati presso il Ministero. Le modalità attraverso le quali informare gli interessati verranno disciplinate all'interno delle singole convenzioni che il Ministero del Lavoro stipulerà con ciascun soggetto legittimato al trattamento dei dati sul SIM.

Articolo 8
Misure di sicurezza

1. Per i trattamenti svolti in adempimento alle disposizioni di cui al presente decreto i titolari adottano misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Ferme restando le misure di sicurezza di cui al comma 1, l'accesso al SIM è consentito, per tutte le finalità di cui all'articolo 2, esclusivamente utilizzando le modalità di accesso e gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD. La procedura di autenticazione degli utenti del SIM è gestita nell'ambito delle misure applicate dal portale Servizi lavoro (servizilavoro.gov.it), infrastruttura tecnologica del MLPS. L'accesso al SIM è consentito con credenziali con livello di sicurezza pari o superiore a 2 e l'acquisizione degli attributi associati alle identità digitali dei soggetti abilitati è limitata ai dati richiesti dal gestore dei servizi (MLPS), nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. Al fine di scongiurare i rischi connessi agli accessi abusivi, i soggetti possono accedere alla piattaforma solo a seguito di una procedura di registrazione gestita all'interno del SIM che prevede la validazione dell'identità e la successiva autorizzazione fornita dal personale preposto del MLPS.
3. Nell'utilizzo di sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati sono attuati idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi.
4. Le misure di sicurezza tecniche adottate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali contenuti nell'applicativo, già in uso con riferimento al complesso dei sistemi informativi ospitati nell'infrastruttura Servizi Lavoro, e che applica anche nell'ambito del Sistema informativo Minori non accompagnati (SIM), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 51 del CAD in materia di sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle Pubbliche amministrazioni, nonché delle linee guida rese disponibili da AGID in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, sono elencate di seguito:

- Antivirus: misure di contenimento dei virus e malware informatici;
- Web Application Firewall;
- Intrusion detection and prevention system aggiornato con tutte le CVE;
- Backup dello storage dei dati;
- Tecniche di anonimizzazione e pseudonomizzazione, ove necessarie;
- Tecniche di segmentazione del dato: tutte le informazioni che costituiscono la banca dati sono partizionate secondo logiche di competenze funzionale;
- Sistemi di logging e monitoraggio per il controllo sugli accessi alle applicazioni e ai dati, con conservazione delle informazioni rilevate per 12 mesi dalla data di registrazione e in conformità alle eventuali indicazioni che dovessero provenire della Autorità competenti;
- Patch Security Management;
- Piani di continuità operativa, nei quali sono garantiti alta affidabilità e alta disponibilità;
- Piano di gestione degli incidenti e delle violazioni di dati personali;
- L'accesso al sistema e la gestione delle Identità sono garantiti dal Sistema di Identity ed Access Management (IAM) quale piattaforma centralizzata di autenticazione e gestione dei profili di autorizzazione per tutti i servizi esposti dal Ministero del Lavoro;
- Soluzione SIEM (Security information and event management);

- Orchestrazione della sicurezza, automazione e risposta (SOAR);
- protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati.

La descrizione dettagliata delle singole misure tecniche ed organizzative, per categoria, viene resa nella tabella allegata (cfr. Allegato B), quale parte integrante del presente Decreto.
A rafforzamento di tali misure di sicurezza tecniche, allo scopo di migliorare la sua postura di sicurezza e capacità di risposta in caso di attacco informatico mirato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta specifiche misure per la cybersecurity. In particolare, sono state effettuate attività di Red Teaming in modalità black box, ovvero senza la condivisione preliminare di informazioni riguardanti l'infrastruttura, le applicazioni o credenziali di accesso ai sistemi. Ciò consente di simulare un attacco da parte di un avversario esterno e di valutare le misure di sicurezza difensive in atto dell'Amministrazione.
La metodologia operativa adottata si basa su un approccio graduale, diviso in fasi ben definite, che permettono di analizzare le vulnerabilità e le debolezze della sicurezza dell'intera Amministrazione.
Di seguito l'elenco delle fasi e delle attività su cui si basa la metodologia:

- Information Gathering / OSINT;
- External Network;
- Social Engineering;
- Internal Network Exploitation.

Infine, nell'ambito dei temi di sicurezza informatica vengono svolte ulteriori attività di Vulnerability Assessment, articolate nelle seguenti fasi:

- Pre-assessment, definita "Security Strategy As Is", con l'obiettivo di finalizzare la definizione di un Security Posture Profile;
- Information Gathering, ovvero raccolta di informazioni sui sistemi informativi in esame;
- Security Architecture As Is Analysis, ovvero analisi della postura di sicurezza dei sistemi informativi in esame;
- Q&A al personale, ovvero conduzione di questionari al personale dell'Amministrazione e valutazione risposte;
- "Security Posture and Security Scoring", finalizzata a condurre attività di analisi delle criticità uomo/macchina attraverso tool, sistemi e framework internazionali e tramite la presa in input dei risultati della prima fase;
- Testing del codice dinamico: Il servizio di testing del codice è orientato all'identificazione delle vulnerabilità software presenti all'interno del codice binario/compilato degli applicativi.

5. In caso di incidenti di sicurezza che possano comportare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, anche in relazione a trattamenti effettuati dagli altri soggetti legittimati, ciascun titolare del trattamento fornisce tempestivamente a quest'ultimi ogni informazione utile anche ad agevolare l'adempimento degli obblighi in materia di violazioni dei dati personali di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e Migratorie
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Il Direttore Generale

Articolo 9
Oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le attività previste dal presente decreto sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 10
Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33.

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente da
Stefania Congia
CONGIA STEFANIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"